



IMPOSTE SUL REDDITO

Giardinieri, custodi, addetti alle pulizie ed altri operatori degli enti sportivi: quale inquadramento?

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Disciplina del lavoro e del volontariato nello sport e nel terzo settore

[Scopri di più](#)

L'inquadramento quali **lavoratori sportivi o volontari** nel mondo dello sport, come definiti dalla riforma, comporta, indubbiamente, **notevoli vantaggi a tali soggetti**, sia dal punto di vista **fiscale che contributivo**.

In alcuni articoli precedenti, abbiamo esaminato le **categorie dei lavoratori sportivi** ed analizzato i [**contratti che essi possono stipulare**](#); abbiamo altresì approfondito il tema dei rimborsi spese per i volontari e le varie [**tipologie di contratti di collaborazioni coordinate e continuative**](#).

Si tratta, ora, di indagare se **alcune professionalità** possano o meno rientrare all'interno delle **regole stabilite dalla riforma dello sport**.

Nello specifico, l'inquadramento di alcune figure, quali a mero titolo di esempio, quelle dei **giardinieri, dei custodi e degli addetti alle pulizie**, creano spesso notevoli perplessità negli operatori.

In passato, vigente la lettera m), del comma 1, dell'[articolo 67, Tuir](#), e in presenza di somme a loro **erogate da Enti sportivi**, tali figure venivano quasi sempre fatte rientrare **tra i percettori di redditi diversi**. In particolare, i loro corrispettivi venivano **assoggettati a tassazione ricomprensibili tra "le indennità di trasferta, i rimborsi forfevari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"**.

Tale inquadramento **non era condiviso dall'Amministrazione finanziaria** che lo aveva **censurato in due diversi interPELLI** nell'anno 2022.

In particolare, con la [risposta ad interpello n. 189/2022](#), proprio con riferimento ai **compensi**



erogati da ASD a custodi, addetti al giardino e addetti alle pulizie, l’Agenzia delle entrate aveva stabilito che essi **non potevano essere riconducibili alla previsione normativa citata**. Nella successiva [risposta ad interpello n. 190/2022](#) l’Agenzia stabiliva, inoltre, che la **riconduzione alla categoria dei redditi diversi era consentita alla condizione che “che il soggetto perceptor svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni”**.

Tale riferimento alla predisposizione di un **elenco di mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive** ha trovato attuazione normativa nel disposto dell'[articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#), il quale specifica che **sono lavoratori sportivi**, oltre ad una serie di soggetti espressamente individuati nel primo comma dell’articolo, anche **“ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”**.

Tale previsione, unita all’abrogazione delle disposizioni precedentemente indicate dell'[articolo 67, Tuir](#), stabilisce, in maniera ineludibile, **quali soggetti possano essere inquadrati come lavoratori sportivi**.

Discorso analogo può essere effettuato per i **rimborzi spese per i volontari sportivi** poiché, anche in questo caso, **occorre fare riferimento al mansionario previsto per l’attività dei volontari**, con l’ulteriore precisazione, che i rimborzi possono essere riconosciuti solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, **anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.**

Riassumendo, quindi, la **previgente inclusione**, comunque errata, di attività quali quella del giardiniere, del custode o dell’addetto alle pulizie **all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir**, a seguito della citata abrogazione di tale disposizione **non è, oggi, più attuabile**.

Con i soggetti che **esercitano tali attività**, solo se rientranti tra le figure previste dal mansionario, potranno essere **stipulati dei contratti di lavoro sportivo** nelle varie forme previste di **lavoro dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o occasionale**.

Resta comunque possibile stipulare con essi dei **normali contratti di lavoro dipendente, autonomo, co.co.co o occasionale che, però, non usufruiranno del regime previsto per i citati lavoratori sportivi**.

D’altro canto, se invece la loro attività è **svolta in maniera “volontaria”**, senza pertanto che **venga erogata alcuna somma come corrispettivo**, essi potranno **ricevere rimborzi sempreché la loro attività sia ricompresa nel “mansionario dei volontari”** e solo per particolari manifestazioni ed eventi sportivi.

